

ALLEGATO A

25 OTTOBRE 2015

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI MEDIAZIONE

ai sensi del DM 180/2010 e DM 139/2015

Principi generali.

Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro preliminare di mediazione (c.d. programmatico) - incontro che deve essere svolto sia per le mediazioni di cui all'art. 5, comma primo-bis, del D.lgs 28/2010 che per le mediazioni facoltative - **nessun compenso è dovuto** all'Organismo di mediazione ad eccezione delle spese di avvio e del rimborso delle spese vive documentate. Durante il primo incontro c.d. programmatico, le Parti decidono se iniziare la procedura e, in caso positivo, si impegnano a corrispondere per intero le spese di mediazione prima del successivo incontro di mediazione.

Spese di avvio.

La parte che deposita l'istanza deve versare le spese di avvio della procedura pari a **Euro 40,00 + IVA** (per le liti di valore fino a 250.000,00 euro) e **Euro 80,00 + IVA** (per le liti di valore superiore a 250.000,00 euro), oltre al rimborso delle spese vive sostenute. Tali somme devono essere versate anche dalle parti che aderiscono al procedimento di mediazione. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo all'esito del primo incontro preliminare.

Spese di mediazione.

Tabella 1 - Spese relative alla mediazione obbligatoria:

(ex art. 5, comma primo-bis, del D.lgs 28/2010 **già ridotte** ex art. 16 comma 4 lett. d D.M. 145/11)

Valore della lite	Spese (per ciascuna parte) IVA esclusa
Fino a Euro 1.000	Euro 43
Da Euro 1.001 a Euro 5.000	Euro 86
Da Euro 5.001 a Euro 10.000	Euro 160
Da Euro 10.001 a Euro 25.000	Euro 240
Da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 400
Da Euro 50.001 a Euro 250.000	Euro 665
Da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 1.000
Da Euro 500.001 a Euro 2.500.000	Euro 1.900
Da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000	Euro 2.600
Oltre Euro 5.000.000	Euro 4.600

Tabella 2 – Spese relative alla mediazione volontaria:

Valore della lite	Spese (per ciascuna parte) IVA esclusa
Fino a Euro 1.000	Euro 65
Da Euro 1.001 a Euro 5.000	Euro 130
Da Euro 5.001 a Euro 10.000	Euro 240
Da Euro 10.001 a Euro 25.000	Euro 360

Da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 600
Da Euro 50.001 a Euro 250.000	Euro 1.000
Da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 2.000
Da Euro 500.001 a Euro 2.500.000	Euro 3.800
Da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000	Euro 5.200
Oltre Euro 5.000.000	Euro 9.200

Ulteriori criteri di calcolo delle indennità.

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento, le spese di mediazione e il rimborso delle spese vive sostenute.
2. Per le spese di avvio, ulteriori rispetto alle spese di mediazione, è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00 + IVA per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di Euro 80,00 + IVA per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che saranno versati dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al primo incontro di programmazione.
3. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro preliminare nelle mediazioni ex art. 5, comma primo-bis, del D.lgs 28/2010, nessun compenso è dovuto all'Organismo di mediazione a eccezione delle spese di avvio e del rimborso delle spese vive documentate.
4. Se le Parti al primo incontro decidono di iniziare la mediazione, per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al regolamento come determinato secondo le previsioni che seguono.
5. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella A allegata al regolamento:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 28/2010;
 - d) nelle materie di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs. 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma.
 - e) deve essere ridotto a Euro 40,00 + IVA per il primo scaglione e ad Euro 50,00 + IVA per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
6. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile, l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
7. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
8. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del cod. proc. civ.
9. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
10. Le spese di mediazione devono essere corrisposte entro il primo incontro di mediazione. Tuttavia, se le spese di mediazione facoltativa o obbligatoria sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro della procedura di mediazione in misura non inferiore alla metà, l'organismo non può rifiutarsi di svolgere la procedura ma tutte le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11, del D.lgs. 28/2010 o di mancato accordo. Inoltre, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, commi 1 bis e 2, del decreto legislativo 28/2010,

l'Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione anche se le parti non hanno pagato le relative spese, ma tutte le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11, del D.lgs. 28/2010 o di mancato accordo.

11. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del Mediatore per l'intero procedimento di mediazione indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del Mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso Mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 28/2010.

12. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

13. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

14. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 4, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 5, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1 bis, del decreto legislativo.

15. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al regolamento, sono derogabili. Tale possibilità, prevista dall'art. 16 c. 14 del DM 180/2010 si riferisce unicamente alle spese di mediazione, non anche alle spese di avvio che non possono né essere ridotte né essere del tutto eliminate. Solo quando la mediazione abbia ad oggetto le materie di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs. 28/2010 e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata é esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'ODM e delle spese di avvio. A tal fine la parte é tenuta a depositare, presso l'organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l'organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazione).